

Antonio Di Lello

# La responsabilità nella scuola

(seconda parte)

## Rifiuto di atti d'ufficio e Omissione

L'art. 16 della Legge 6 aprile 1990, n. 86 ha così modificato l'art. 328 del Codice Penale in merito al reato di Rifiuto di atti d'ufficio e Omissione:

### Art. 328 – Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (Codice Penale)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a € 1032,00. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.

Anche questo è un reato a cui il Personale della scuola, soprattutto il Dirigente scolastico e il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, sono molto esposti e in cui, di conseguenza, possono facilmente incorrere.

Un primo accenno va fatto al comma 1. È bene mettere l'accento sul fatto che perché ci sia il reato non è sufficiente che si verifichi il ritardo nel compiere l'atto, ma è necessario che l'atto debba essere compiuto senza ritardo per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica o di ordine pubblico o di igiene e sanità.

Il secondo comma pone l'accento sul fatto che perché ci sia reato è necessario il verificarsi contemporaneo delle seguenti condizioni:

- 1) l'atto deve essere compiuto entro trenta giorni dalla richiesta;
- 2) la richiesta deve essere presentata in forma scritta;
- 3) la richiesta deve essere regolarmente recapitata;
- 4) deve mancare una risposta, ovviamente in forma

scritta, alla richiesta;

- 5) oppure, in caso di risposta ritardata, non sono giustificate e fondate le ragioni addotte per il ritardo;
- 6) la sussistenza della volontà dell'omissione o l'intenzione ad omettere da parte del PU o dell'IPS.

A solo titolo indicativo, potrebbero essere motivazioni valide e giustificate per l'eventuale ritardo le seguenti ipotesi:

- a) indispensabilità ad assumere pareri da parte di altri organi legati all'atto da emettere;
- b) particolare riconosciuta complessità dell'istruttoria;
- c) l'esistenza di numerosissime pratiche da evadere;
- d) la necessità di effettuare accertamenti;
- e) l'esistenza di numerosissimi altri atti da acquisire legati all'atto da emettere.

È importante rilevare che il reato di rifiuto o di omissione può essere addebitato anche a membri di organi collegiali nel caso in cui detti membri si accordino per emettere l'atto con ritardo o per non emetterlo affatto, ovvero votino per rifiutarlo, ovvero ancora si astengano nella votazione per rifiutarlo.

Questo reato, consumato o tentato, è competenza del Tribunale in composizione collegiale, ai sensi dell'art. 33-bis del codice di procedura penale, a decorrere dalla sua entrata in vigore.

## Falsità in atti

Gli artt. 476, 477, 478 e 479 del Codice penale prevedono l'esistenza di reato quando il PU o l'IPS si rende autore di falsità documentale, ovvero di mancata rispondenza al vero di un documento a lui facente capo.

La nozione di *documento* è ben delineata dal comma 1, lett. d), dell'art. 22 della Legge 7/8/1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, relativa al diritto di accesso ai documenti amministrativi, che testualmente cita:

**Art. 22 L. 7/8/1990 n. 241 – comma 1, lettera d)**

1. Ai fini del presente capo si intende:

...  
 d) per "documento amministrativo", ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;  
 ...

La falsità documentale si distingue in *Falsità materiale* e *Falsità ideologica*. Si ha falsità materiale quando si verificano contraffazioni e alterazioni nel documento. Si ha falsità ideologica quando il documento, anche se non manomesso, contiene dichiarazioni false.

Vediamo nello specifico i due reati.

**Falsità materiale**

**1) Falsità materiale in atti pubblici**

L'art. 476 del Codice penale così recita testualmente in merito al reato di Falsità materiale in atti pubblici:

**Art. 476 – Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (Codice Penale)**

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto che faccia fede fino a quella di falso, la reclusione è da tre a dieci anni.

La falsità nell'atto pubblico si realizza nel momento in cui il PU o l'IPS attesta nell'atto che va a formare cose completamente inesistenti, ovvero dopo la formazione dell'atto lo altera in tal senso. È importante che nella formazione dell'atto sia chiara la volontà di operare il falso, sia evidente cioè il dolo.

È questo un reato che riguarda molto da vicino il Personale della scuola, sia nella veste di Pubblici ufficiali, sia nella veste di Incaricati di Pubblico servizio e sarà, dunque, trattato nella parte specifica relativa alla scuola.

**2) Falsità materiale in certificati e autorizzazioni amministrative**

L'art. 477 del Codice penale così recita testualmente in merito al reato di Falsità materiale in certificati e autorizzazioni amministrative:

**Art. 477 – Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (Codice Penale)**

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffaccia o altera certificati o autorizzazioni amministrative,

ovver, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempite le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Le certificazioni attestano fundamentalmente:

- qualità personali;
- possesso di uno status;
- esistenza di rapporti giuridici.

Le autorizzazioni sono provvedimenti con i quali il PU conferisce al soggetto da autorizzare la possibilità di esercitare un potere o un diritto, che la legge normalmente non attribuisce al soggetto stesso. Esse possono riferirsi al compimento di:

- attività materiali;
- atti giuridici.

È questo un reato che riguarda molto da vicino il Dirigente scolastico, il DSGA e, in alcune situazioni particolari, i Docenti; sarà, dunque, trattato nella parte specifica relativa alla scuola.

**3) Falsità materiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti**

L'art. 478 del Codice penale così recita testualmente in merito al reato di Falsità materiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti:

**Art. 478 – Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (Codice Penale)**

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso la reclusione è da tre a otto anni.

Se la falsità è commessa dal Pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni.

In linea di massima e in maniera molto sintetica questo reato può verificarsi quando:

- si rilascia in copia autentica (in forma legale) un atto, pubblico o privato, che non esiste;
- si rilascia in copia autentica (in forma legale) un atto, pubblico o privato, diverso dall'originale;
- si attesta il contenuto di un atto, pubblico o privato, falso rispetto al contenuto originale dell'atto stesso.

**Falsità ideologica**

L'art. 479 del Codice penale così recita testualmente

te in merito al reato di Falsità ideologica:

**Art. 479 – Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (Codice Penale)**

Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite dall'art. 476.

Il falso ideologico si realizza nel momento in cui il PU o l'IPS attesta cose non vero nell'atto da lui formato. È importante che nella formazione dell'atto sia chiara la volontà di operare il falso, sia evidente cioè il dolo; in caso contrario avrebbe luogo l'errore che non configura reato penale.

È questo uno dei reati più facilmente ricorrente tra il Personale della scuola e sarà, dunque, trattato nella parte specifica relativa alla scuola.

### Abuso dei mezzi di correzione e di disciplina

L'art. 571 del Codice Penale così recita testualmente in merito al reato di Abuso dei mezzi di correzione e di disciplina:

**Art. 571 – Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina (Codice Penale)**

Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi.

Se dal fatto deriva una lesione personale, si applicano le pene stabilite negli articoli 582 e 583, ridotte a un terzo; se ne deriva la morte, si applica la reclusione da tre a otto anni.

Il reato può esplicare i suoi effetti anche nei rapporti di istruzione o di disciplina.

Il reato può colpire le persone che sono legittimate ad utilizzare mezzi di correzione o di disciplina su minori che sono stati loro affidati per ragioni di educazione o di istruzione.

Dall'enunciato si evince che, perché si verifichi il reato è necessario che il mezzo di correzione sia previsto dalla legge, ciò che non accade mai nella scuola. Pertanto, a nostro giudizio l'uso di mezzi di correzione da parte dei docenti nei confronti degli alunni non dovrebbe mai dare luogo ad un tale reato ma piuttosto a reati quali lesioni o maltrattamenti.

Il reato è perseguibile d'ufficio.

### Maltrattamenti in famiglia e verso fanciulli

L'art. 572 del Codice Penale così recita testualmente in merito al reato di Maltrattamenti in famiglia e verso fanciulli:

**Art. 572 – Maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli (Codice Penale)**

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni.

Il reato può esplicare i suoi effetti anche nel caso di minori affidati per ragioni di istruzione e di educazione e, quindi, anche nella scuola.

### Percosse

L'art. 581 del Codice Penale così recita testualmente in merito al reato di percosse:

**Art. 581 – Percosse (Codice Penale)**

Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309.

Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato.

Il reato, a differenza di quello relativo all'Abuso dei mezzi di correzione e di disciplina tipico delle persone a cui sono affidati minori per ragioni di educazione e di istruzione, ha valore generale.

Quando l'intervento delittuoso colpisce insieme con la persona fisica anche la personalità morale come offesa al decoro, alla dignità e al decoro del soggetto si determina il reato di ingiuria. I due reati possono verificarsi contemporaneamente, salvo il caso in cui l'intervento non arrechi sofferenza fisica, nel qual caso prevale il reato di ingiuria.

### Abbandono di persone minori o incapaci

L'art. 591 del Codice Penale così recita testualmente

te in merito al reato di Abbandono di persone minori o incapaci:

**Art. 591 – Abbandono di persone minori o incapaci (Codice Penale)**

Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Alla stessa pena soggiace chi abbandona all'estero un cittadino italiano minore degli anni diciotto, a lui affidato nel territorio dello Stato per ragioni di lavoro. La pena è della reclusione da uno a sei anni se dal fatto deriva una lesione personale, ed è da tre a otto anni se ne deriva la morte.

Le pene sono aumentate se il fatto è commesso dal genitore, dal figlio, dal tutore o dal coniuge, ovvero dall'adottante o dall'adottato.

Perché sussista il reato è necessario che si verifichino le seguenti condizioni:

- il minore o l'incapace deve essere materialmente abbandonato in balia di se stesso;
- deve sussistere una reale volontà all'abbandono;
- deve esistere un reale stato di pericolo per il minore o l'incapace abbandonato.

## Lo Sciopero e la Responsabilità penale

L'art. 40 della Costituzione della Repubblica italiana così cita testualmente:

**Art. 4 (Costituzione della Repubblica italiana)**

Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.

Con questo articolo la Costituzione italiana ha reso lo sciopero un diritto costituzionalmente garantito. Pertanto, al fine di soddisfare il principio enunciato nell'articolo 40 della Costituzione, è intervenuta la Legge 12/6/1990, n. 146 recante *Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge*, che, con l'art. 11, ha abrogato gli artt. 330 e 333 del Codice penale, i quali riconoscevano come reati penali, rispettivamente, l'abbandono collettivo e l'abbandono individuale dell'ufficio, dell'impiego, del servizio o del lavoro, ovvero la loro prestazione in modo da turbarne la continuità o la regolarità.

La Legge n. 146/1990 ha regolamentato l'esercizio del diritto di sciopero nell'ambito dei servizi essenziali, puntualmente indicati dall'art. 1 della legge stessa, ed ha previsto comunque sanzioni nei confronti di quei dipendenti che violino le misure in essa previste, ma solo amministrative e non penali, proprio perché tali violazioni sono state depenalizzate. ■

## L'informazione

### “PASSO-PASSO”

Sul sito istituzionale [www.italia.gov.it](http://www.italia.gov.it) è presente una sezione chiamata “Passo-Passo”, contenente alcune guide per la risoluzione di alcuni problemi burocratici, quali, ad esempio:

- Accredito dei contributi per il servizio di leva;
- Permessi e congedi dal lavoro per handicap;
- L'indennità di disoccupazione per docenti e personale ATA;
- Accedere alle agevolazioni di invalidità civile;
- Acquistare una casa;
- Ristrutturare la casa.